



Pubblica Assistenza CROCE VERDE CHIAVARESE

Fondata il 7 novembre 1905

Ente Morale R.D. n. 1637 del 17 ottobre 1930

Largo Giuseppe Casini, 10

16043 - CHIAVARI - GE

C.F. 82000770105

STATUTO

*Ente di Diritto Privato riconosciuto con D.G.R. n. 1749
del 22 dicembre 2003, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.*

*Ente iscritto al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato,
settore sanitario, con il codice SN/GE/AG/18/2006 con Decreto n. 221
del 9 febbraio 2006, ai sensi della legge n. 266/91 e della L.R. n. 15/92.*

INDICE

Premessa	pag.	3
----------	------	---

TITOLO I - DENOMINAZIONE

Art. 1	Denominazione e sede	pag.	3
Art. 2	Personalità giuridica	pag.	3
Art. 3	Principi ispiratori	pag.	3

TITOLO II - SCOPI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA'

Art. 4	Scopi	pag.	4
Art. 5	Sezioni e Delegazioni	pag.	4
Art. 6	Attività	pag.	4

TITOLO III - I SOCI

Art. 7	Requisiti e classificazione	pag.	5
Art. 8	Diritti	pag.	5
Art. 9	Doveri	pag.	6
Art. 10	Gratuità	pag.	6
Art. 11	Incompatibilità	pag.	6
Art. 12	Casi di decadenza	pag.	6

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 13	Criteri di gestione	pag.	7
Art. 14	Composizione	pag.	7

TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 15	Esercizio finanziario	pag.	8
Art. 16	Gestione della spesa	pag.	8
Art. 17	Gestione del patrimonio	pag.	8
Art. 18	Gestione del personale dipendente	pag.	8
Art. 19	Il Segretario	pag.	9
Art. 20	Organizzazione degli uffici e dei servizi	pag.	9
Art. 21	Il Cassiere	pag.	9

TITOLO VI - ORGANI DELLA PUBBLICA ASSISTENZA

Art. 22	Organi statutari	pag.	9
Art. 23	Il Presidente	pag.	10
Art. 24	Il Consiglio di Amministrazione	pag.	10
Art. 25	Composizione e nomine	pag.	11
Art. 26	Competenze del Consiglio di Amministrazione	pag.	11
Art. 27	Sedute e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	pag.	11
Art. 28	L'Assemblea Generale dei Soci	pag.	12
Art. 29	Competenze dell'Assemblea ordinaria	pag.	12
Art. 30	Competenze dell'Assemblea straordinaria	pag.	12
Art. 31	Convocazioni	pag.	13
Art. 32	Deliberazioni dell'Assemblea Generale	pag.	13
Art. 33	Il Revisore dei Conti	pag.	14
Art. 34	Competenze del Revisore dei Conti	pag.	14
Art. 35	Decadenza dagli organi della Pubblica Assistenza	pag.	14
Art. 36	Dimissioni dalle cariche statutarie	pag.	15
Art. 37	Revoca degli amministratori	pag.	15

TITOLO VII - RINNOVO DELLE CARICHE

Art. 38	Durata	pag. 15
Art. 39	Elezioni	pag. 15
Art. 40	Commissione Elettorale	pag. 16

TITOLO VIII - SEZIONI E DELEGAZIONI

Art. 41	Costituzione e funzionamento	pag. 16
---------	------------------------------	---------

TITOLO IX - EMBLEMA

Art. 42	Simbolo ed utilizzo	pag. 16
---------	---------------------	---------

TITOLO X - SCIoglIMENTO DELLA PUBBLICA ASSISTENZA

Art. 43	Caso di scioglimento	pag. 17
---------	----------------------	---------

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44	Disposizioni finali	pag. 17
Art. 45	Norme transitorie	pag. 17

Premessa

La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese è stata fondata in Chiavari il 7 novembre 1905, ed in seguito riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) ai sensi della legge n. 6972 del 17 luglio 1890 con Regio Decreto n. 1637 del 17 ottobre 1930; con la costituzione di tale Associazione i fondatori intesero perseguire finalità di utilità sociale e di interesse pubblico preminentemente nei settori:

- del soccorso agli infortunati e dell'assistenza agli infermi;
- dell'educazione, istruzione e crescita dell'infanzia;
- della Protezione Civile e della tutela dell'ambiente.

La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese è riconosciuta quale Associazione di diritto privato con deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 1749 del 22 dicembre 2003.

La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese è iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, settore sanitario, con il codice SN/GE/AG/18/2006 con Decreto n. 221 del 9 febbraio 2006, ai sensi della legge n. 266/91 e della L.R. n. 15/92.

TITOLO I

DENOMINAZIONE

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. L'Associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese" ha sede legale in Chiavari.

Art. 2

(Personalità giuridica)

1. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese è un'Associazione apartitica e aconfessionale, ha personalità giuridica di diritto privato, eroga servizi sociali e sanitari senza scopo di lucro, opera con autonomia statutaria e gestionale, persegue finalità di utilità sociale e di interesse pubblico.

Art. 3

(Principi ispiratori)

1. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese attraverso la partecipazione dei cittadini intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese riconosce l'elevato valore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statutari.

TITOLO II

SCOPI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA'

Art. 4 (Scopi)

1. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese indirizza il proprio impegno a favore della promozione umana incoraggiando la partecipazione dei cittadini alla difesa ed al miglioramento della qualità della vita.
2. Gli scopi istituzionali della Pubblica Assistenza sono:
 - a) aggregare i cittadini al fine di superare i problemi della vita civile, sociale e culturale;
 - b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali con l'affermazione dei valori della solidarietà popolare in progetti di sviluppo civile e sociale;
 - c) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
 - d) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei Soci;
 - e) promuovere, anche attraverso l'esperienza gestionale, la crescita morale e culturale dei singoli e della collettività;
 - f) collaborare con enti pubblici e privati e con associazioni di volontariato per il perseguimento degli obiettivi statutari.

Art. 5 (Sezioni e Delegazioni)

1. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 4 può altresì costituire, ove lo ritenga necessario, Sezioni o Delegazioni decentrate territorialmente.

Art. 6 (Attività)

1. L'attività della Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese consiste:
 - a) nel soccorso e trasporto di ammalati e feriti;
 - b) nell'organizzazione di servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche o private;
 - c) nella promozione ed organizzazione della raccolta del sangue;
 - d) nella promozione di iniziative di formazione, informazione e prevenzione nel campo della sanità nei suoi vari aspetti;
 - e) nell'organizzazione di iniziative nei settori della Protezione Civile e della tutela dell'ambiente, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche o private;
 - f) nell'espletamento di servizi alla collettività anche in occasione di eventi e manifestazioni;
 - g) nella promozione di iniziative nel settore culturale, anche relative al patrimonio locale, e di carattere sportivo o ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
 - h) nello svolgimento, a carattere marginale, di attività commerciale.
2. Sulla base delle proprie disponibilità organizzative la Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese si impegna anche a:
 - a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti nel settore sociale, sanitario e della tutela dell'ambiente ed alla programmazione del loro soddisfacimento, anche organizzando forme di intervento istitutive di servizi;
 - b) promuovere la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche servizi specifici;

- c) organizzare l'assistenza, anche domiciliare, per il sostegno ad anziani, handicappati e comunque a tutti coloro che sono in condizioni di difficoltà anche temporanea;
- d) prevedere la gestione di strutture appositamente attrezzate, conseguenti al punto precedente;
- e) promuovere servizi ricreativi di educazione, istruzione e crescita dell'infanzia.

TITOLO III

I SOCI

Art. 7

(Requisiti e classificazione)

1. Possono aderire alla Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese tutti coloro che ne condividono i principi e le finalità ed in particolare:
 - a) uomini e donne, anche non comunitari residenti, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché godano dei diritti civili e siano in possesso dei requisiti di moralità e di buona condotta;
 - b) enti di diritto pubblico, i quali sottoscrivano almeno una quota cento volte superiore l'importo minimo stabilito quale quota di adesione annuale. Il rappresentante dell'ente avrà diritto ad esprimere un massimo di tre voti nelle assemblee, per il rinnovo delle cariche statutarie avrà invece diritto ad un solo voto;
 - c) enti di diritto privato.
2. I Soci della Pubblica Assistenza sono classificati, secondo i criteri indicati nel Regolamento Generale, in:
 - a) Contribuenti;
 - b) Volontari;
 - c) Benemeriti;
 - d) Benefattori;
 - e) Onorari.
3. Tutti coloro che intendono aderire devono presentare espressa domanda mediante l'apposito modulo e sottoscrivere la quota di adesione nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO I

Diritti e doveri

Art. 8

(Diritti)

1. I diritti dei Soci sono:
 - a) partecipare all'attività della Pubblica Assistenza nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale;
 - b) eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie, salvo i limiti previsti per i minori;
 - c) chiedere la convocazione, in sessione straordinaria, dell'Assemblea Generale dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto;
 - d) formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi ed alle finalità istituzionali della Pubblica Assistenza;
 - e) ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale dei Soci.

2. E' altresì garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurare la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

**Art. 9
(Doveri)**

1. I doveri dei Soci sono:
 - a) rispettare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti da esso derivati e dei deliberati degli organi della Pubblica Assistenza;
 - b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Pubblica Assistenza;
 - c) sottoscrivere annualmente la quota di adesione.
2. I Soci aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

**Art. 10
(Gratuità)**

1. I Soci che prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, concorrono alla realizzazione degli scopi e delle finalità della Pubblica Assistenza.

CAPO II

Decadenza dei Soci

**Art. 11
(Incompatibilità)**

1. Non possono essere Soci tutti coloro i quali svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese.
2. Non possono essere Soci Volontari tutti coloro che intrattengono con l'Ente rapporti di lavoro subordinato.

**Art. 12
(Casi di decadenza)**

1. Perdono la qualità di Socio:
 - a) per decadenza, coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 7 o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 11;
 - b) per esclusione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei confronti del Socio il quale, non osservando le norme del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi della Pubblica Assistenza, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento ed alla civile convivenza;
 - c) per radiazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in sessione straordinaria, nei confronti del Socio aderente il quale, commettendo gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi della Pubblica Assistenza, rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'Ente;
 - d) per morosità, coloro che non rispettano la scadenza prevista per il versamento della quota annuale di adesione;
 - e) per dimissioni, che dovranno essere accolte con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La qualità di Socio si perde inoltre per decesso.

3. Il Socio sottoposto a provvedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) deve essere preventivamente convocato ed informato dell'avvio del procedimento.
4. Il Socio dichiarato decaduto, secondo i criteri previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d), può ricorrere secondo le modalità indicate dal Regolamento Generale; il Socio che vedrà accolto il ricorso, dovrà essere riammesso.

TITOLO IV

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 13 (Criteri di gestione)

1. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese gestisce la propria attività ed il proprio patrimonio seguendo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia finanziaria.

Art. 14 (Composizione)

1. Il patrimonio iniziale della Pubblica Assistenza è costituito da tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti all'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Croce Verde Chiavarese risultanti dall'inventario approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 133/03 del 18 dicembre 2003.
2. Il patrimonio della Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) titoli pubblici e privati;
 - c) lasciti e donazioni accettati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Tutti i beni acquisiti per effetto di donazioni, eredità o legati, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o da persone fisiche, sono destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini statutari. In assenza di un espresso vincolo operato dal benefattore, i beni acquisiti si intendono devoluti a favore degli scopi istituzionali e solo in casi eccezionali sono impiegabili per le finalità individuate dal Consiglio di Amministrazione, in relazione ai bisogni assistenziali della comunità locale.
4. Costituiscono altresì risorse destinate al raggiungimento degli scopi istituzionali:
 - a) le quote di adesione annuali;
 - b) i contributi e le oblazioni;
 - c) gli interessi su depositi o canoni;
 - d) le entrate derivanti da attività commerciali a carattere marginale;
 - e) proventi diversi.
5. E' vietato ripartire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

TITOLO V

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 15 (Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

-

Art. 16 (Gestione della spesa)

1. Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del Bilancio devono essere assistiti dall'attestazione della relativa copertura finanziaria a cura del Segretario dell'Ente.
2. Gli ordini di pagamento sono consentiti al momento in cui l'Assemblea Generale dei Soci ha approvato il Bilancio nei tempi previsti dal presente Statuto.

Art. 17 (Gestione del patrimonio)

1. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese provvede all'amministrazione ed all'erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo; di tutto il patrimonio deve essere tenuto il relativo inventario, da aggiornarsi con cadenza biennale.
2. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione Liguria per la preventiva autorizzazione.

Art. 18 (Gestione del personale dipendente)

1. L'erogazione dei servizi assistenziali e la gestione degli uffici possono essere svolti da personale dipendente sotto il coordinamento del Presidente e del Segretario della Pubblica Assistenza. Il rapporto di lavoro del personale ha natura privatistica ed è disciplinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle organizzazioni operanti nell'ambito socio - sanitario, assistenziale ed educativo.
2. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese può ricorrere all'assunzione di personale dipendente nei limiti fissati dalla legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la dotazione organica del personale, secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi dell'Ente ed al livello dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.

Art. 19
(Il Segretario)

1. Il Segretario della Pubblica Assistenza, nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle sedute dello stesso e dell'Assemblea Generale, redige le deliberazioni approvate e l'eventuale verbale, cura la tenuta delle scritture contabili, predispone il Bilancio, i contratti ed adotta, con propria determinazione, tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
2. Potrà svolgere le funzioni di Segretario, previa deliberazione di nomina del Consiglio di Amministrazione, un soggetto esterno allo stesso in possesso di adeguate professionalità, il quale presenzierà alle sedute senza diritto né di intervento né di voto.
3. Il Segretario di cui al precedente comma, qualora percepisca un'indennità, il relativo importo sarà determinato con apposito atto del Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri previsti dal Regolamento di cui al successivo art. 20.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vicesegretario.

Art. 20
(Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità al presente Statuto ed alla legge, mediante l'adozione di opportuno Regolamento, disciplina i criteri generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi.

Art. 21
(Il Cassiere)

1. Le funzioni di Cassiere saranno svolte da un Istituto di credito convenzionato con l'Ente, a seguito di incarico deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

ORGANI DELLA PUBBLICA ASSISTENZA

Art. 22
(Organi statutari)

1. Gli organi statutari della Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'Assemblea Generale dei Soci;
 - d) il Revisore dei Conti.
2. Gli organi di cui al comma precedente, ad esclusione dell'Assemblea Generale, sono nominati secondo le disposizioni del presente Statuto e provvedono ad amministrare l'Ente secondo le rispettive competenze previste dallo stesso.

CAPO I

Il Presidente

Art. 23 (Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Pubblica Assistenza, sottoscrive convenzioni per il perseguimento degli scopi istituzionali e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Ente.
2. Il Presidente può, con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, sospendere i Soci dall'esercizio delle proprie funzioni, ed ha inoltre la facoltà di adottare, sempre in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento.
3. Il Presidente della Pubblica Assistenza viene eletto nella prima seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste al successivo art. 25.
4. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente.

CAPO II

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 24 (Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione e di esecuzione dei programmi deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci ed adotta tutti gli atti previsti dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sessione ordinaria, almeno cinque volte all'anno, ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un terzo dei componenti.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente dell'Ente con avviso scritto da inviare ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
4. L'avviso deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta. La convocazione dovrà essere affissa all'Albo entro il medesimo termine di cui al precedente comma.
5. Il Presidente, in caso di urgente necessità, può convocare i consiglieri di Amministrazione a mezzo telegramma o fonogramma, comunque con un preavviso di almeno ventiquattro ore, e con l'affissione della convocazione all'Albo entro lo stesso termine.
6. Le sedute sono pubbliche, salvo quando si dibattono argomenti che riguardano l'operato di singole persone.

Art. 25
(Composizione e nomine)

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di nove membri, compreso il Presidente. I componenti vengono eletti dai Soci, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal Regolamento Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione nella riunione di insediamento in seduta pubblica, nomina nel proprio seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.
3. Le nomine sono valide se il candidato ottiene la maggioranza assoluta; in caso non la ottenga alla prima votazione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
4. Il Presidente ha la facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione di deleghe per l'esecuzione di particolari incarichi ai componenti dello stesso.

Art. 26
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere alla gestione della Pubblica Assistenza in conformità alle finalità statutarie ed adottare tutti i provvedimenti che non siano di competenza del Presidente o dell'Assemblea Generale dei Soci ed in particolare:
 - a) attuare i programmi deliberati dall'Assemblea Generale;
 - b) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea Generale di cui ai successivi art. 29 e 30;
 - c) approvare convenzioni e accordi per il perseguimento degli obiettivi statutarî;
 - d) approvare i Regolamenti di amministrazione e di servizio per i dipendenti ed i Soci Volontari;
 - e) nominare il Segretario della Pubblica Assistenza;
 - f) nominare il Direttore sanitario;
 - g) nominare i componenti delle Direzioni dei servizi;
 - h) stabilire l'organico del personale dipendente;
 - i) assumere e licenziare il personale, ed adottare gli opportuni provvedimenti a carico dei dipendenti;
 - j) adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
 - k) adottare i provvedimenti relativi all'esclusione dei Soci di cui al precedente art. 12;
 - l) deliberare la decadenza dei componenti del Consiglio, e la loro surrogazione di cui al successivo art. 35;
 - m) nominare Commissioni o Comitati a titolo consultivo con particolari mandati operativi o di studio e deliberare i relativi regolamenti di funzionamento;
 - n) nominare i Soci Benemeriti, Benefattori ed Onorari, ed eventualmente un Presidente Onorario;
 - o) deliberare eventuali modifiche del patrimonio secondo i criteri previsti al precedente art. 17.

Art. 27
(Sedute e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, da un Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di tali figure, la presidenza sarà assunta dal consigliere più anziano per età.
2. Le sedute sono valide quando ad esse partecipa almeno la metà più uno dei componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva le deliberazioni con voto palese e con voto segreto quando l'argomento riguarda l'operato di singole persone.
4. Le deliberazioni per essere valide devono essere approvate con i voti della maggioranza assoluta degli intervenuti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata.
5. Nel caso in cui un componente del Consiglio di Amministrazione si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una determinata deliberazione, deve darne comunicazione al Presidente ed astenersi alla discussione della medesima. Il componente del Consiglio di Amministrazione che non ottempera agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino alla Pubblica Assistenza per effetto della sua inosservanza; valgono altresì le norme previste al successivo art. 35.

CAPO III

L'Assemblea Generale dei Soci

Art. 28

(L'Assemblea Generale dei Soci)

1. L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo di indirizzo e di controllo della Pubblica Assistenza, al quale compete l'adozione degli atti amministrativi fondamentali di programmazione dell'attività istituzionale e di vigilanza sulla loro attuazione.
2. L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.
3. L'Assemblea Generale dei Soci in sessione ordinaria è convocata per l'approvazione degli adempimenti di competenza previsti al successivo art. 29.
4. L'Assemblea Generale in sessione straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti, per gli adempimenti di competenza di cui al successivo art. 30.
5. Le sedute dell'Assemblea Generale sono presiedute dal legale rappresentante della Pubblica Assistenza di cui al precedente art. 23.

Art. 29

(Competenze dell'Assemblea ordinaria)

1. Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:
 - a) approvare il Bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente entro il mese di maggio;
 - b) approvare il Bilancio relativo all'esercizio successivo entro il mese di novembre;
 - c) nominare i membri della Commissione Elettorale.

Art. 30

(Competenze dell'Assemblea straordinaria)

1. Le competenze dell'Assemblea straordinaria sono:
 - a) approvare le modifiche allo Statuto;
 - b) approvare le modifiche al Regolamento Generale;
 - c) deliberare i provvedimenti relativi alla radiazione dei Soci;
 - d) deliberare la dismissione di beni immobili o di valore storico ed artistico destinati al raggiungimento dei fini istituzionali;

- e) deliberare l'eventuale revoca degli amministratori;
- f) deliberare l'eventuale autonomia o scioglimento delle strutture decentrate;
- g) deliberare l'eventuale scioglimento della Pubblica Assistenza, come previsto al successivo art. 43;
- h) deliberare inoltre su eventuali argomenti non compresi nei precedenti punti.

Art. 31
(Convocazioni)

1. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, mediante avviso affisso all'Albo della Pubblica Assistenza, del Comune di Chiavari e dei Comuni ove presenti con strutture decentrate, nonché la pubblicazione di comunicati stampa.
2. L'avviso deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora stabiliti per la prima e l'eventuale seconda convocazione e deve essere diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. Possono partecipare ai lavori, con diritto di voto, i Soci in regola con la quota annuale di adesione e che abbiano compiuto alla data dell'Assemblea la maggiore età. Le riunioni saranno tenute in seduta pubblica, salvo quando devono essere adottati provvedimenti disciplinari verso i Soci o l'eventuale revoca di uno o più amministratori.
4. Le sedute sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda qualunque sia il numero dei presenti; fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.
5. Il Presidente ha inoltre facoltà di consentire ai non iscritti di intervenire.

Art. 32
(Deliberazioni dell'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale adotta le proprie deliberazioni con voto palese o con voto segreto quando l'argomento riguarda l'operato di singole persone.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.
3. Nelle riunioni di Assemblea ordinaria, risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza assoluta dei consensi degli intervenuti; a parità di consensi la deliberazione non è adottata.
4. Nelle sedute di Assemblea straordinaria, risultano invece approvate le proposte che ottengono il consenso di una maggioranza qualificata, cioè di almeno quattro quinti degli intervenuti.

CAPO IV

Il Revisore dei Conti

Art. 33 (Il Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che:
 - a) siano iscritti all'Albo dei Revisori contabili o dei Ragionieri e Periti Commerciali, o dei dottori Commercialisti;
 - b) siano in possesso del titolo di Laurea o Diploma universitario in materie commerciali o di titolo di studio di Ragioniere e Perito Commerciale o di titolo equipollente e di adeguate professionalità.
2. La nomina dovrà avvenire entro quaranta giorni dalla seduta di insediamento dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per il periodo di durata dello stesso.
3. Non potrà essere nominato Revisore dei Conti colui che ricopre attualmente o che abbia ricoperto nel precedente esercizio finanziario, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, o che abbia rapporti di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il terzo con gli amministratori o il Segretario.
4. Il Revisore dei Conti non percepisce alcun gettone di presenza né alcun altro emolumento.

Art. 34 (Competenze del Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti esercita, mediante l'accesso ai documenti contabili ed amministrativi, la funzione di vigilanza sulla regolarità della gestione, predisponendo la relazione di accompagnamento al Bilancio ed inoltre, formula rilievi, valutazioni e proposte in funzione del conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

CAPO V

Decadenza, dimissioni e revoca dalle cariche statutarie

Art. 35 (Decadenza dagli organi della Pubblica Assistenza)

1. I componenti degli organi della Pubblica Assistenza decadono dalla carica, nei seguenti casi:
 - a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo, o interessi di enti o società di cui avessero la rappresentanza;
 - b) quando, senza giustificato motivo, i Consiglieri di Amministrazione non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio;
 - c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'assistenza ed il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione, la politica di partito o l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi.
2. In caso di decadenza di un componente del Consiglio di Amministrazione si procederà alla surroga con il primo non eletto della rispettiva lista della sede o della sezione, fino ad un massimo di un terzo dei componenti del Consiglio. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio di Amministrazione.

3. Qualora non sia più possibile sostituire un componente decaduto dal Consiglio anche a causa dell'esaurimento della rispettiva lista, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, provvederà a convocare l'Assemblea Generale al fine di svolgere elezioni suppletive limitate alla relativa struttura territoriale. Tale procedura dovrà essere adottata solamente nel caso in cui alla scadenza del mandato manchino almeno diciotto mesi, diversamente il Consiglio continuerà la propria attività con i membri restanti sempre che i suoi componenti siano almeno cinque. Qualora venga a mancare il numero legale previsto dal presente Statuto il rinnovo degli organi elettivi avrà luogo prima della naturale scadenza.
4. Qualora il Revisore dei Conti decada anticipatamente, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, provvederà a nominare altro Revisore; lo stesso resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 36

(Dimissioni dalle cariche statutarie)

1. Le dimissioni dalle cariche statutarie sono eventualmente revocabili entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Una volta accolte le dimissioni, il Consiglio di Amministrazione attiva la procedura per la sostituzione del membro dimissionario secondo i criteri previsti al precedente art. 35.

Art. 37

(Revoca degli amministratori)

1. La revoca di uno o più amministratori per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è disposta dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in sessione straordinaria.

TITOLO VII

RINNOVO DELLE CARICHE

Art. 38

(Durata)

1. Il Presidente, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore dei Conti restano in carica quattro anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione ricoprono la carica a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 39

(Elezioni)

1. L'Assemblea Generale dei Soci provvederà a convocare le elezioni tra il ventesimo e il sessantesimo giorno successivo allo svolgimento della stessa e si svolgeranno contemporaneamente nella Sede e nelle strutture decentrate territorialmente.
2. In ogni struttura saranno allestiti i relativi seggi elettorali, nei quali i Soci procederanno all'elezione dei consiglieri di competenza, sulla base di apposite liste, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale. Le operazioni di voto si svolgeranno nell'arco di una sola giornata.
3. Per il diritto al voto valgono le norme previste al precedente art. 31; non sono ammesse deleghe di alcun tipo.

Art. 40
(Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale, nominata dall'Assemblea Generale dei Soci, è composta da tre componenti effettivi per ogni seggio, e complessivamente da due membri supplenti, i quali subentreranno in caso di impedimento di quelli effettivi.
2. La Commissione Elettorale nomina al proprio interno un Presidente ed un Vicepresidente; inoltre, per ciascun seggio, la stessa nomina un Presidente e un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale delle operazioni di voto del seggio di competenza.
3. La Commissione Elettorale ha il compito di esaminare le candidature che perverranno entro i termini stabiliti dalla stessa e predisporre le liste dei candidati ammessi.
4. I componenti della Commissione non potranno essere candidati e svolgeranno le loro funzioni fino al termine dell'incarico affidato.

TITOLO VIII

SEZIONI E DELEGAZIONI

Art. 41
(Costituzione e funzionamento)

1. Le Sezioni e le Delegazioni decentrate territorialmente vengono costituite con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Le Sezioni e le Delegazioni, istituite ai sensi del precedente art. 5, costituiscono parte integrante della Pubblica Assistenza e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Generale ed ai Regolamenti di gestione.
3. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle strutture decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, accogliendo eventuali indicazioni espresse dal donatore; le Sezioni e le Delegazioni non possono avere patrimonio proprio.

TITOLO IX

EMBLEMA

Art. 42
(Simbolo ed utilizzo)

1. L'emblema della Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese è costituito da due mani stilizzate a forma di croce di colore verde su campo bianco, all'interno di un cerchio con la dicitura "Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese".
2. La bandiera della Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese dovrà essere esposta in occasione di festività nazionali o locali ed inoltre nella ricorrenza dell'anniversario di fondazione; sarà altresì esposta, abbrunata, per le onoranze ai Soci defunti.

3. Le Sezioni e le Delegazioni decentrate territorialmente avranno una bandiera uguale a quella della Sede, con l'indicazione del nome della struttura; per l'esposizione in pubblico valgono le norme di cui al comma precedente.

TITOLO X

SCIoglIMENTO DELLA PUBBLICA ASSISTENZA

Art. 43

(Caso di scioglimento)

1. L'eventuale scioglimento della Pubblica Assistenza dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata appositamente in sessione straordinaria, con avviso recapitato a mezzo lettera a tutti gli aderenti.
2. La deliberazione di scioglimento, per essere considerata valida, richiede i voti favorevoli di almeno i tre quarti dei Soci in regola con la quota annuale di adesione e che abbiano compiuto alla data dell'Assemblea la maggiore età.
3. L'Assemblea dovrà, altresì, deliberare circa la destinazione del patrimonio esistente all'atto dello scioglimento, avendo cura che lo stesso sia destinato ad associazione con scopi e finalità sociali affini.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dei Regolamenti da esso derivati, da quanto previsto dal Codice Civile, dalla Legge n. 266/91 e dalle disposizioni di legge vigenti.
2. Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto si intendono tacitamente abrogate le norme del precedente testo.
3. Copie dello Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della Pubblica Assistenza, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Art. 45

(Norme transitorie)

1. I componenti degli organi in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi membri e possono essere eventualmente rieletti.
2. Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte della Regione Liguria.

Note

- Statuto approvato con Regio Decreto n. 1637 del 17 ottobre 1930 e successivamente modificato dall'Assemblea Generale dei Soci aderenti, convocata in sessione straordinaria, nella seduta del 18 dicembre 1988 e dalle seguenti deliberazioni:
 - n. 10/94 del 31 ottobre 1994;
 - n. 12/94 del 11 novembre 1994;
 - n. 10/95 del 10 gennaio 1995 del Consiglio di Amministrazione;
 - n. 12/03 del 15 dicembre 2003;
 - n. 81/04 del 30 settembre 2004 del Consiglio di Amministrazione.

- Il presente testo è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in sessione straordinaria, nella seduta del 12 settembre 2008 con atto del dott. Carlo Rivara, notaio in Chiavari, di cui al rogito n. 167452 di repertorio ed al n. 21300 di raccolta e registrato in Chiavari, Agenzia delle Entrate il 10 ottobre 2008 al n. 4729 - serie n. 1T;

- Documento approvato dalla Regione Liguria con Decreto del dirigente del settore Affari Istituzionali, Giuridici e Legislativi n. 3652 del 5 dicembre 2008, di cui costituisce parte integrante e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (parte II) sul n. 2 del 14 gennaio 2009 alla pagina 156.

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 18.12.2008 N. 46

Proroga del "Piano Ponte 2006-2007". Deliberazione del Consiglio regionale 18.07.2006 n. 23.

pag. 89

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.12.2008 N. 1738

Legge regionale 21 marzo 2007 n. 13. Bando relativo ai Programmi Integrati per la ricettività diffusa. Approvazione della graduatoria delle proposte ammissibili. Impegno ulteriori risorse finanziarie per Euro 1.123.875,60.

pag. 90

Di aumentare l'accertamento n. 788 per la somma totale di euro 52.500,00 sul Cap. 1927 del bilancio di previsione 2008.

Di dare mandato alla struttura responsabile – Settore Servizi alle Imprese Agricole – di erogare tutte le tranche di contributo secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Attuazione e provvedere a tutti gli atti contabili e opportuni;

Di dare atto che le somme di cui sopra non sono soggette alla ritenuta di acconto prevista dall'art.28 DPR 600/73;

Di chiedere la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente decreto per estratto.

IL DIRIGENTE

Laura Canale

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI GIURIDICI E
LEGISLATIVI**

05.12.2008

N. 3652

Approvazione nuovo Statuto della associazione "Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese" di Chiavari (Ge).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. è approvato, per le motivazioni su esposte, il nuovo Statuto della associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese" di Chiavari (GE) così come deliberato dall'Assemblea generale degli associati in data 12 settembre 2008, a rogito notaio, dottor Carlo Rivara, n. Rep. 167452 e n. Racc. 21300, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. è iscritto nel Registro regionale delle Persone giuridiche private il nuovo testo statutario così come approvato;
3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Rossella Gragnoli

(allegato omesso)
